

ANTIRICICLAGGIO: NUOVI INDICI di ANOMALIA

*Analisi dei nuovi indici di anomalia introdotti
dal D.M. 16 aprile 2010, n. 101, in tema di antiriciclaggio.*

di Luigi Ferrajoli *

Con il D.M. 16 aprile 2010 (pubblicato sulla G.U. 3 maggio 2010, n. 101) sono stati individuati i cd. «**indici di anomalia**» in tema di **antiriciclaggio**, di cui i professionisti dovranno tener conto al fine di valutare l'**opportunità** – nel caso ne ricorrano le condizioni – di inoltrare **segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria (Uif)**.

Gli «**indici di anomalia**» elencati nell'allegato 1) del decreto, sono stati messi a punto al fine di **agevolare l'attività di valutazione dei professionisti** chiamati alla collaborazione attiva con le autorità di vigilanza in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: con gli stessi si mira a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive di ciascuno, mirando al risultato di un omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione da parte di tutti gli interessati.

Ciò allo scopo di evitare tanto il proliferare di segnalazioni sovrabbondanti, che apparirebbero inutili ed intaserebbero il sistema di controllo quanto, al contrario, l'omissione in casi che richiederebbero opportuno approfondimento.

NORMATIVA di RIFERIMENTO: OBBLIGHI di SEGNALEZIONE

Tra gli adempimenti antiriciclaggio che i professionisti devono osservare, oltre all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione e registrazione delle informazioni, vi è l'**obbligo di segnalazione all'Uif delle operazioni ritenute sospette** ai sensi dell'art. 41, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Come previsto dall'art. 41 citato, tutti gli intermediari finanziari, altri soggetti esercenti attività finanziaria

espressamente indicati, i professionisti, i revisori contabili, hanno l'obbligo di inviare all'Uif una segnalazione di operazione sospetta quando «**sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare**» che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Il **sospetto** è **desunto** dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta o a seguito del conferimento di un incarico.

L'obbligo rappresenta l'**attività più delicata** tra gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio per le **conseguenze** che possono derivare sia in capo al cliente in seguito alla segnalazione, sia in capo al professionista in caso di omissione della segnalazione.

D.M. 16 APRILE 2010, n. 101

Il decreto in esame interviene al **fine di limitare la discrezionalità** circa l'individuazione delle operazioni ritenute sospette da segnalare e fornire guida ed ausilio allo scopo di adempiere nel migliore dei modi all'esigenza.

Il provvedimento aggiorna il lavoro dell'Uif (Unità di informazione finanziaria) del 24 febbraio 2006 che già indicava i criteri generali cui attenersi per l'individuazione di operazioni sospette. Viene in tal modo **modificato l'approccio** degli «**indici-spia**», passando dalle macro categorie generali del provvedimento del 2006 ad una **nuova classificazione** che prevede **tre categorie di indici generali** e tre per

* avvocato e dottore commercialista – Studio Ferrajoli legale tributario in Bergamo e Brescia.

settori economici.

I destinatari del decreto *de quo* sono:

- i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che svolge attività in materia di contabilità e tributi, compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, Caf e patronati;
- i notai e gli avvocati quando compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare;
- i prestatori di servizi relativi a società e *trust*;
- i soggetti iscritti nel Registro dei revisori contabili.

Viene chiarito, inoltre, che l'elencazione non è esauritiva, e ciò anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio. Pertanto, i professionisti dovranno valutare con la massima attenzione tutti gli ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che possano rilevare profili di sospetto.

Gli indicatori considerano aspetti oggettivi e soggettivi dell'operazione, permettendo ai professionisti di operare una valutazione complessiva delle operazioni considerate.

L'art. 3 del decreto in esame, ai commi 4 e 5, precisa che l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1, può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta; in tal caso è richiesto ai professionisti una valutazione attenta e generale relativamente agli ulteriori comportamenti che, benché non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.

In tema di valutazione dell'operazione, interviene una precisazione ulteriore che fornisce ausilio all'attività che il professionista sarà chiamato a svolgere, specificando al riguardo che la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette per le quali è necessaria una valutazione concreta specifica.

Mentre l'allegato 1 al decreto elenca i singoli «indicatori di anomalia», l'allegato 2 illustra i principi generali in tema di obbligo di segnalazione sospette cui il professionista deve fare riferimento, nonché l'analisi e le modalità per procedere alla segnalazione delle operazioni stesse.

Rispetto all'edizione 2006, il modello di segnalazione non è presente nel provvedimento, ma sarà compito dell'Uif, dopo l'entrata in vigore del decreto, rendere noto il contenuto con i dati, le informazioni e i motivi del sospetto che dovranno essere indicati.

Indicatori di anomalia

Gli «indicatori di anomalia» sono dettagliati nell'allegato 1 al provvedimento in esame. A titolo meramente

esemplificativo, riguardano indicatori di anomalia relativi:

- a) al cliente;
- b) alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali;
- c) alle modalità di pagamento dell'operazione;
- d) alla costituzione e all'amministrazione di imprese, società, *trust* ed enti analoghi;
- e) ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati;
- f) ad operazioni contabili e finanziarie.

Indicatori di anomalia connessi al cliente

Al fine di riconoscere le operazioni suddette un segnale tipico è costituito dalla riluttanza del cliente a fornire dati, informazioni, documenti palesemente inesatti, incompleti, o falsi nonché quant'altro possa essere acquisito per l'esecuzione dell'operazione.

Comportamento «sospetto» è ancora quello dello stesso cliente il quale fornisca informazioni inesatte oppure incomplete in merito alla propria identità o circa lo scopo della prestazione richiesta.

Inoltre, saperne di normativa antiriciclaggio mostrando un'inusuale familiarità con gli adempimenti e le norme di verifica della clientela, ovvero porre ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi, sono segnalazioni di operazione sospette. Non solo, anche l'ignoranza dell'operazione che si chiede di compiere, può generare il dubbio di agire con finalità illecite per conto di un terzo.

Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali

Nel settore delle modalità di esecuzione delle operazioni, il ricorso a caselle postali o indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, possono nascondere domiciliazioni di comodo oppure, per le Onlus, richiedere operazioni con finalità non compatibili con gli scopi perseguiti dall'ente stesso.

Anche la richiesta di prestazioni professionali, il compimento di operazioni o consulenza aventi oggetto uno scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale, con l'attività del cliente, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

Ulteriore «spia» d'allarme può essere costituita dalla richiesta di prestazione professionale ad un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo gruppo di appartenenza ovvero la specializ-

ANTIRICICLAGGIO

zazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale richiesta; anche il frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con il professionista. Per non parlare poi della richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con **configurazione illogica**, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.

Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione

In ordine alle modalità di pagamento, si menziona la **proposta di regolare i pagamenti** mediante **strumenti** del tutto **incoerenti** rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, il ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro, il tutto in **assenza** di ragionevoli **motivi**.

Oltre a ciò, il pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con lo stesso.

Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e amministrazione di imprese, società, «trust» ed enti analoghi

In quest'area, si fa riferimento in particolar modo alla richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo **scopo** o l'effetto di **dissimulare** o di **ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività** ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte; nonché frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende; anche la costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare.

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati

Le operazioni concernenti beni immobili o mobili registrati, possono essere sospette nel momento in cui vi sia un **acquisto ad un prezzo molto elevato o sproporzionato** rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza, in assenza di ragionevoli motivi.

Anche l'investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento, ovvero la richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie

In quest'area rilevano soprattutto le operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti, nonché operazioni di investimento per **importi incoerenti** rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o all'attività esercitata dal cliente.

Suscita qualche perplessità anche l'**utilizzo di conti di soggetti terzi**, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da insinuare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulati.

Procedura di segnalazione

La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette **non prevede soglie minime** di importo delle **operazioni** da segnalare.

Il nuovo provvedimento ribadisce che la **segnalazione non viola l'obbligo di segretezza**, quello del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale.

La **segnalazione** di operazioni sospette si **fonda** su una compiuta **valutazione**, da parte dei professionisti, delle **informazioni raccolte, registrate e conservate** nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale svolta e sull'individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali richieste.

Il professionista, prima di inoltrare la segnalazione, compie una **valutazione globale** sulla base degli **elementi oggettivi e soggettivi** conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell'incarico.

Nell'ambito dell'attività di valutazione è espressamente **esclusa la possibilità** di ricorrere ad **indagini esterne** o comunque estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando l'obbligo a carico del professionista di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'operazione o della prestazione professionale.

Inoltre, non scattano più gli obblighi connessi alle segnalazioni sospette per la disciplina relativa sull'uso

del contante e titoli al portatore.

Chi effettua una segnalazione dovrà riportare i dati e le notizie sull'operatività oggettiva e soggettiva dell'operazione, le caratteristiche tecniche e il profilo soggettivo dei clienti.

Per i professionisti operanti nell'ambito di strutture associate o societarie, potrà essere opportuno avvalersi di procedure interne che prevedano una regolamentazione dell'iter valutativo seguito, al fine di garantire un'omogeneità di comportamenti che assicurino la ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in casi di richieste da parte delle autorità competenti.

È previsto un regime di rigorosa riservatezza riguardante tutte le informazioni relative alle segnalazioni sospette relativamente al contenuto e all'effettuazione delle stesse. In quest'ottica, da un lato, i professionisti sono tenuti ad adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza delle informazioni in questione e, dall'altro, gli ordini professionali abilitati a ricevere la segnalazione dovranno trasmetterla integralmente all'Uif priva del nominativo del segnalante.

Solo qualora l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede, potrà essere rivelata l'identità del professionista che ha effettuato la segnalazione.

Da notare, poi, che in merito alla modalità di segnalazione il decreto evidenzia che l'obbligo di segnalazione scatta anche nei casi in cui la prestazione professionale non sia stata eseguita o sia stata rifiutata.

CONCLUSIONI

Gli indici di anomalia dei professionisti, dopo essere stati giudicati dagli ordini professionali, che hanno espresso nei mesi passati le loro osservazioni, hanno dunque acquisito una chiara fisionomia.

È bene aver presente che non vi è un automatismo tra anomalia e sospetto, ossia che non tutte le operazioni che presentano anomalie si traducono in operazioni sospette meritevoli di segnalazione.

Per tale motivo il provvedimento in esame dà maggiore rilevanza rispetto al passato all'aspetto soggettivo, che non deve essere sottovalutato dal professionista nell'analisi dell'operazione che ha di fronte poiché, diversamente, si configurerebbe un'attività «meccanica» e «vincolata», pena lo svilimento dell'attività antiriciclaggio in una mera rilevazione di «anomalie», magari generate da software a ciò preposti, sottovalutando il tal modo la componente umana, fondamentale nella valutazione dell'operazione.

In pratica, se è vero, come comunemente si sostiene, che anche un'operazione *prima facie* regolarissima può ingenerare sospetto nell'operatore, perché – data la sua conoscenza del cliente – questi può trovare «anomala» l'operazione se riferita alla normale attività dello stesso, deve essere vero anche il contrario, per cui anche un'operazione apparentemente «sospetta», al vaglio profondo dell'operatore può risultare pienamente giustificabile, sì da non dar luogo a segnalazione alcuna.

È proprio in quest'ottica che la valutazione soggettiva assume una rilevanza primaria; diversamente, si potrebbe correre il rischio di avere la fase iniziale di segnalazione basata su parametri troppo oggettivi, in cui la valutazione del singolo si risolverebbe nel mero riscontro della compatibilità dell'operazione posta in essere con gli «indici di anomalia»; tale soluzione, inoltre, rischierebbe – come si è già detto innanzi – di appesantire inutilmente il carico degli organi di controllo antiriciclaggio, destinatari di segnalazioni che possono esser palesemente inconsistenti, ma che astrattamente integrano gli estremi di un'operazione anomala.

Le maggiori difficoltà che incontreranno i professionisti consisteranno proprio nell'individuare ed analizzare in concreto i singoli casi perché se, da un lato, i nuovi «indici di anomalia» saranno di ausilio al professionista nell'individuare le fattispecie sospette, dall'altro, occorre considerare tutte le variabili che gli stessi incontreranno nelle valutazioni del caso di specie, che potranno far propendere per una motivata non segnalazione (con opportuna traccia agli atti del professionista che assuma la scelta).

| Indici | |
|---|---|
| Atteggiamento del cliente | <ul style="list-style-type: none"> ● Riluttanza a fornire chiarimenti, la propria identità o del titolare effettivo; ● scopo e natura della prestazione richiesta; ● utilizzo di documenti apparentemente contraffatti; ● familiarità con la normativa antiriciclaggio. |
| Modalità di esecuzione di prestazioni professionali | <ul style="list-style-type: none"> ● Consulenza per operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante; ● prestazioni richieste da Onlus per finalità non compatibili con l'ente; ● transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di nuova costituzione; |

– continua –

ANTIRICICLAGGIO

| segue - Indici | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● ricorso a caselle postali o indirizzi diversi dal domicilio fiscale o professionale; ● frequente rilascio di deleghe per evitare contatti diretti con il professionista; ● richiesta di prestazioni con modalità eccessivamente complessa rispetto allo scopo dichiarato. |
| Modalità di pagamento | <ul style="list-style-type: none"> ● Importi rilevanti per contanti, con libretti, oro, ecc.; ● utilizzo frequente di moneta elettronica non nominativa; ● richiesta di modificare le modalità di pagamento già convenute; ● pagamento di prestazioni proveniente da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale. |
| Costituzione di imprese, «trust» ed enti analoghi | <ul style="list-style-type: none"> ● Strutture di gruppi artificialmente complesse; ● richiesta di operazioni con lo scopo di dissimulare l'identificazione del titolare effettivo; ● frequenti ed ingiustificati cambiamenti nella titolarità di società ed aziende; ● costituzione di società partecipate da incapaci. |
| Acquisto di beni immobili e mobili | <ul style="list-style-type: none"> ● Prezzi elevati o sproporzionati di acquisto non giustificati; ● investimenti in immobili in località in cui non vi è alcun legame con l'acquirente; ● consulenza su possibilità di acquistare o vendere immobili in contanti per importi rilevanti. |
| Operazioni finanziarie e contabili poste in essere | <ul style="list-style-type: none"> ● Investimenti per importi sproporzionati rispetto alla situazione economica del cliente; ● operazioni con scopo di occultare disponibilità finanziarie; ● utilizzo di conti di soggetti terzi per impiego di disponibilità personali del cliente o utilizzo di conti personali per l'impiego di disponibilità di terzi. |

CONTABILITÀ
&
BILANCIO

Direttore Scientifico:
Bruno Frizzera
Direttore Responsabile:
Ennio Bulgarelli
Coordinatore Editoriale:
Mauro Rampinelli

GRUPPO 24 ORE

V²⁴ Valore aggiunto
per Imprese
e Professionisti

Proprietario ed Editore: **Il Sole 24 ORE S.p.A.**
Presidente: **Giancarlo Cerutti**
Amministratore Delegato: **Donatella Treu**
Direttore Generale Area Professionale: **Eraldo Minella**
Sede legale e amministrativa: via Monte Rosa 91 - 20149 Milano
Direzione e Redazione: Valentina Basso - Ilaria Callegari -
Elisa de Pizzol - Michele Iori - Arianna Paoli
Sede: Galleria Legionari Trentini 5 - 38122 Trento
tel. 0461-20731, fax 0461-239268
Periodico Quindicinale: registrazione presso il Tribunale di
Milano n. 324 del 10 maggio 2004
**ABBONAMENTI 2010: Annuo € 184,00, con CD-Rom
€ 235,00 - Copia € 12,00**

Deducibile per professionisti e aziende

Eventuali fascicoli non pervenuti devono essere reclamati al Servizio Clienti Periodici non appena ricevuto il fascicolo successivo. Decorso tale termine l'Ufficio Abbonamenti provvede alla spedizione solo contro rimessa del prezzo di copertina.

Servizio Clienti Periodici: via Tiburtina Valeria, km 68,700
- 67061 CARSOLI (AQ) - Tel. 023022.5680 oppure 063022.5680
Fax 023022.5400 oppure 063022.5400

e-mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

Concessionaria esclusiva di pubblicità: Focus Media Advertising "FME Advertising Sas di Elena Anna Rossi & C."
Sede legale: P.zza A. de Gasperi n. 15 - 21040 Gerenzano (VA)
Direzione e Uffici: via Canova 19 - 20145 Milano;
tel. 02.3453.8183 fax 02.3453.8184 - e-mail info@focusmedia.it.

Stampa: L.E.G.O. S.p.A., stabilimento via G. Galilei n. 11 - 38015 Lavis (TN)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

www.24orefrizzera.it

Rivista licenziata per la stampa il 3 giugno 2010